



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI PARETO

Regolamentazione dell'applicazione del divieto di fumo e del pagamento delle sanzioni.

AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL
DIVIETO

Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, escluso le residenze private ed i locali idonei per i fumatori. Questo vale, tra gli altri, per: scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotraviarie e portuali-marittime, biblioteche, sale di lettura, musei, pinacoteche, bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, palestre, sale corse, sale gioco, sale video game, sale Bingo, i cinema multisala, i teatri. Il divieto di fumare si applica anche negli studi professionali e negli uffici aperti unicamente ad utenza interna, come, tipicamente, alcuni uffici bancari o l'ufficio di ragioneria di un'azienda.

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
3. Accordo del 16 dicembre 2004 tra Ministro della salute, ministro della giustizia e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori
4. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) commi 189,190 e 191
5. D.L.104/2013 che estende il divieto di fumo agli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici e il divieto di fumo della sigaretta elettronica

INFORMAZIONI
SULL'APPLICAZIONE DEL
DIVIETO

Informazioni sulla corretta applicazione della normativa per la tutela della salute dei non fumatori possono essere reperite attraverso [il sito internet](#) del Ministero della Salute.

E' possibile inviare un fax al numero 0659942376 e/o scrivere una [e-mail](#) attraverso la pagina presente sul sito del Ministero.

COME FAR APPLICARE IL
DIVIETO

Negli uffici e strutture private (aziende, ristoranti, bar...):

Ci si può rivolgere all'addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul cartello di

Via Mongerbino, 51 – 90144 Palermo – Tel. 091 6859811 – Fax 091 6851397

PAIS03700L@ISTRUZIONE.IT PAIS03700L@PEC.ISTRUZIONE.IT C.F 97317830822



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI PARETO

divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento, di assenza della persona di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia, carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all'incarico.

Le guardie giurate possono essere incaricate della vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione al divieto di fumo se ciò è previsto dal contratto di lavoro stipulato.

Nelle strutture pubbliche:

Nell'ambito delle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche, i dirigenti preposti individuano con atto formale i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. Tuttavia, anche nelle strutture pubbliche le sanzioni possono essere elevate dal personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, oppure da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di propria iniziativa o nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.

COME SI PAGA LA SANZIONE

Come per le infrazioni al codice della strada, le modalità di pagamento dipendono dall'organo che eleva la sanzione e sono indicate sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore.

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitta da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.) il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato utilizzando un Bollettino di conto

Via Mongerbino, 51 – 90144 Palermo – Tel. 091 6859811 – Fax 091 6851397

PAIS03700L@ISTRUZIONE.IT PAIS03700L@PEC.ISTRUZIONE.IT C.F 97317830822



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI PARETO

corrente postale intestato in modo diverso a seconda della Regione.

AMMONTARE DELLA SANZIONE

Per effetto della nuova legge finanziaria nazionale (legge 311/2004) la sanzione amministrativa è stata elevata da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti (n.d.r)

PRESENTAZIONE DI EVENTUALE RICORSO

I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente che varia a seconda dei seguenti casi:

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.).

L'eventuale ricorso dei trasgressori va inoltrato al **Prefetto**, quale organo competente.

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione.

L'eventuale ricorso dei trasgressori vanno inoltrati al **Sindaco del Comune** nel cui territorio sono connesse le violazioni.